

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 72/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione,
DEMURO

l'11 luglio 2014

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il disegno di legge reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione e incide prevalentemente sulla modifica della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" (Capo I), oltre che su alcune altre leggi regionali (Capo II).

L'articolo 1 codifica i principi generali in materia di valutazione dirigenziale, ancorandoli al quadro nazionale di riferimento e alle disposizioni dei contratti collettivi per la dirigenza e per il personale regionale.

Al fine di consentire un flessibile adeguamento dell'organizzazione dell'Amministrazione agli obiettivi di governo, l'articolo 2 delegifica le procedure d'istituzione, modifica e soppressione delle direzioni generali e dei servizi, attribuendo alla Giunta il compito di definire le linee fondamentali dell'organizzazione amministrativa della Regione.

La norma prevede: un numero massimo di direzioni generali; che in ogni assessorato deve essere istituita almeno una direzione generale; che in presidenza può essere istituito un numero di direzioni generali pari al trenta per cento di quelle istituite. I Servizi possono essere istituiti, modificati o soppressi con provvedimento del direttore generale, previo accordo con l'organo politico di riferimento e di concerto con il direttore generale dell'organizzazione, entro limiti numerici fissati dalla Giunta regionale. Le articolazioni organizzative di livello non dirigenziale, infine, nel limite delle risorse per l'organizzazione interna ripartite tra le direzioni generali secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, potranno essere istituite, modificate o sopresse, con provvedimento del direttore generale.

L'articolo 3 istituisce il Comitato di coordinamento delle direzioni generali che assicura l'unitarietà dell'azione amministrativa tra le strutture organizzative della Regione per la definizione delle politiche trasversali che richiedono integrazione e apporti intersettoriali.

Gli articoli 4 e 6 introducono nuove modalità di definizione delle dotazioni organiche dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie e le collegano al Piano di programmazione triennale del fabbisogno di personale. Il Piano, in relazione alle priorità dell'azione di governo e nel rispetto dei vincoli della spesa, quantifica le risorse umane necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali e ne prevede la ripartizione tra le direzioni generali. L'articolo 5, in un'ottica di semplificazione della materia, attribuisce all'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione la formalizzazione dei contingenti organici delle direzioni generali, nell'ambito della dotazione complessiva definita dalla Giunta, con particolare riferimento all'esigenza di riequilibrio dei contingenti medesimi in relazione agli interventi di riorganizzazione degli uffici e di razionalizzazione dei processi di lavoro.

L'articolo 7 sopprime le posizioni dirigenziali di studio e di ricerca e attribuisce alla Giunta il potere di istituire Unità di progetto, strutture temporanee per il conseguimento di obiettivi specifici, anche intersettoriali, coordinate da personale dirigente dell'Amministrazione regionale. La deliberazione della Giunta regionale n. 17/20 del 13 maggio 2014 ha preso atto che la previsione di apposite posizioni dirigenziali per lo svolgimento di attività di studio e ricerca si è rivelata inefficace, in quanto attività analoghe possono essere svolte anche dai funzionari, come previsto dal Contratto collettivo regionale di lavoro. Per altro verso, la diffusione capillare dei compiti di studio e ricerca in capo a dirigenti dedicati in via esclusiva a tale funzione, non rispecchia un effettivo fabbisogno dell'Amministrazione regionale. L'istituzione di posizioni per funzioni di studio e ricerca costituisce un'anomalia propria della Regione, perché nell'ordinamento nazionale tale previsione si configura come uno status connesso a esigenze temporanee o come un incarico provvisorio, in attesa dell'attribuzione di quello di direzione (articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001). Per altro verso, nel quadro degli interventi volti alla riduzione della spesa degli apparati pubblici (confronta articolo 2, comma 10, lettere b) e t) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), la previsione in pianta organica degli incarichi dirigenziali di studio e ricerca è ormai in fase di ripensamento anche a livello nazionale.

L'articolo 8 estende la possibilità di attribuire l'incarico di direttore generale della direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ai dirigenti dell'Amministrazione regionale in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nelle materie di competenza del Corpo.

L'articolo 9 modifica l'attuale disciplina della sostituzione dei direttori generali in caso di vacanza o di assenza, rivelatasi assolutamente inefficace. In caso di vacanza, le funzioni di direttore generale sono esercitate per un massimo di novanta giorni da altro dirigente della medesima direzione generale, individuato dall'organo politico con proprio provvedimento. In mancanza di tale designazione, le funzioni sono esercitate, sempre per un massimo di novanta giorni, dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio. Con riferimento ai casi di assenza, invece, il direttore generale designa il dirigente della direzione generale che lo sostituisce in caso di assenza. Anche in questo caso, in mancanza di designazione, le funzioni sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio.

Il Capo II con gli articoli 10, 11, 12 e 13 introduce il sistema Regione, costituito dall'Amministrazione, dalle agenzie e dagli enti pubblici regionali. Le disposizioni accelerano i processi di mobilità dei dirigenti e del personale nel sistema e tra quest'ultimo e le altre pubbliche amministrazioni, al fine di consentire l'utilizzo più appropriato delle competenze per il raggiungimento degli obiettivi di governo. In un'ottica di semplificazione e di ampia flessibilità, l'articolo 10 attribuisce alla Giunta regionale il potere di autorizzare le procedure di mobilità da realizzarsi senza incremento della spesa complessiva per il personale. Tali procedure consentono il riequilibrio degli organici, anche in relazione agli interventi di riorganizzazione e razionalizzazione già avviati nell'Amministrazione e che saranno estesi a tutto il sistema Regione.

L'articolo 14 modifica la composizione degli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica (uffici di gabinetto). L'attuale composizione di tali uffici non è più idonea a fornire un adeguato supporto tecnico-professionale rispetto ai rinnovati compiti istituzionali. La norma consente una flessibile composizione degli uffici di gabinetto cosicché l'organo politico, nei limiti numerici stabiliti in legge, possa articolare l'organizzazione dell'ufficio in modo funzionale al perseguimento degli obiettivi di governo.

L'articolo 15, in coerenza con l'indirizzo di flessibilizzazione dell'organizzazione amministrativa della Regione, delegifica la composizione dell'Ufficio di rappresentanza della Regione a Bruxelles il cui contingente verrà determinato con deliberazione della Giunta regionale.

L'articolo 16 propone l'abrogazione della disposizione (rimasta inattuata) che aveva trasferito le competenze relative alla Società dell'informazione in Presidenza, ritrasferendone così la responsabilità in capo alla Direzione generale degli affari generali, personale e riforma della Regione.

L'articolo 17 è la norma finanziaria che stabilisce che dall'attuazione della presente legge non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

RELAZIONE TECNICA DELLA GIUNTA REGIONALE

(ai sensi dell'articolo 33, comma 3 della legge regionale n. 11 del 2006)

pervenuta il 12 settembre 2014

L'articolo 1, avendo ad oggetto la fissazione dei principi in materia di valutazione dei dirigenti, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

L'articolo 2 prevede la delegificazione delle procedure relative all'istituzione, modifica e soppressione delle direzioni generali al contempo fissando in 24 il numero massimo di tali strutture, che risulta pari a quello delle direzioni attualmente istituite. Sono inoltre semplificate le procedure per l'istituzione, modifica e soppressione dei servizi e delle ulteriori articolazioni organizzative; pertanto tale articolo, avendo finalità di semplificazione, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale

L'articolo 3 istituisce il Comitato di coordinamento delle direzioni generali composto dai direttori generali. Non è prevista alcuna indennità per i componenti, pertanto tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

L'articolo 4 prevede l'approvazione da parte della Giunta del Piano del fabbisogno di personale, che nel rispetto dei vincoli della spesa, quantifica le risorse umane necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali e ne prevede la ripartizione tra le direzioni generali. Pertanto tale articolo non ha impatti sulla finanza regionale.

L'articolo 5 semplifica la formalizzazione dei contingenti organici delle direzioni generali attribuendola all'Assessore del personale, nell'ambito della dotazione complessiva definita dalla Giunta. Pertanto, da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

L'articolo 6 prevede, in materia di strutture organizzative e dotazioni organiche, l'applicazione agli enti e alle agenzie delle norme previste per l'Amministrazione regionale dalla legge regionale n. 31 del 1998 e quindi non ha impatti sulla finanza regionale.

L'articolo 7 sopprime le posizioni dirigenziali di studio e di ricerca e attribuisce alla Giunta il potere di istituire Unità di progetto, strutture temporanee per il conseguimento di obiettivi specifici, anche intersettoriali, coordinate da personale dirigente dell'Amministrazione regionale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

L'articolo 8 estende la possibilità di attribuire l'incarico di direttore generale della Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ai dirigenti dell'Amministrazione regionale in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nelle materie di competenza del Corpo e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. L'articolo 9 modifica l'attuale disciplina della sostituzione dei direttori generali in caso di vacanza o di assenza, rivelatasi assolutamente inefficace senza incremento della spesa complessiva per il personale.

L'articolo 10 introduce il "sistema Regione", costituito dall'Amministrazione, dalle agenzie e dagli enti pubblici regionali al fine di semplificare e accelerare i processi di mobilità tra questo e le altre pubbliche amministrazioni senza incremento della spesa complessiva per il personale. L'articolo 11 modifica la composizione degli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica (Uffici di gabinetto). La spesa derivante dall'aumento di una unità del numero di consulenti nell'Ufficio di gabinetto del Presidente troverà copertura nell'ambito delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale n. 32 del 1988 e iscritte in conto della UPB S01.01.002.

L'articolo 12, in coerenza con l'indirizzo di flessibilizzazione dell'organizzazione amministrativa della Regione, delegifica la composizione dell'Ufficio di rappresentanza della Regione a Bruxelles il cui contingente verrà determinato con deliberazione della Giunta regionale. Tale articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

L'articolo 13 propone l'abrogazione della disposizione (rimasta inattuata) che aveva trasferito le competenze relative alla Società dell'informazione in Presidenza, ritrasferendone così la responsabilità in capo alla Direzione generale degli affari generali e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

L'articolo 14 è la norma finanziaria che stabilisce che dall'attuazione della presente legge non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

AGUS, Presidente - TUNIS, Vice presidente - MELONI, Segretario - CAPPELLACCI - DEMONTIS, relatore - DERIU

pervenuta il 12 novembre 2014

La Prima Commissione ha inserito il disegno di legge all'ordine del giorno dei propri lavori dalla seduta del 22 luglio 2014.

Nella seduta del 6 agosto 2014 ha sentito i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del comparto firmatarie del contratto. Nella seduta del 9 settembre 2014 ha sentito l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Nella seduta del 10 ottobre 2014 ha completato l'esame degli articoli e ha trasmesso il testo al parere finanziario congiuntamente alla relazione tecnica, richiesta alla Giunta, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2006 e pervenuta il 12 settembre 2014.

In seguito la Commissione ha inoltre trasmesso il testo al Consiglio delle autonomie locali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2005, invitando l'Organo a formulare eventuali osservazioni su parti del testo che producono riflessi su alcuni aspetti dell'ordinamento degli enti locali. Le osservazioni del Consiglio delle autonomie locali sono pervenute il 3 novembre 2014.

La Prima Commissione, nella seduta del 12 novembre 2014, ha approvato a maggioranza, con la sola astensione del rappresentante della minoranza, il disegno di legge n.72/A (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione).

Il testo esitato, sentiti l'Assessore competente in materia di personale, le organizzazioni sindacali del comparto ed il Consiglio delle autonomie locali, si caratterizza anche per le innovazioni rispetto alla proposta originaria della Giunta regionale, le quali lo hanno reso, secondo la Commissione consiliare, ancora più incisivo, coerente e completo rispetto agli obiettivi che si propone di realizzare.

Il disegno di legge in esame interviene, in particolare, su diversi articoli della legge regionale n. 31 del 1998 (Norme in materia di organizzazione e personale della Regione autonoma della Sardegna), che da ormai sedici anni è il testo normativo principale in materia di organizzazione e personale della Regione, e rappresenta, di fatto, il primo tassello di una riforma più ampia del "Sistema Regione", finalizzata a modificare l'attuale impostazione burocratica (nel qual prevale l'approccio formale) verso un'impostazione manageriale della Regione. Impostazione manageriale non significa, come spesso viene erroneamente inteso nel linguaggio comune, impostazione di destra ovviamente, ma, invece, che l'aspetto sostanziale prevale su quello formale.

Ci prepariamo a transitare da un'amministrazione basata sulla produzione di atti, secondo il modello tipico degli anni '90, ad un'amministrazione incentrata sulla misurazione dei risultati, cosiddetta manageriale appunto. Non stiamo inventando niente, ovviamente, vogliamo semplicemente applicare i numerosi studi a disposizione sulle moderne forme di amministrazione, sulle tendenze europee, per cercare di arrivare ad una amministrazione il più possibile rispondente ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

La riforma della pubblica amministrazione (intendendo quindi questo disegno di legge, l'armonizzazione dei bilanci contabili, la legge sulla valutazione delle policy, ma soprattutto la prossima riforma della legge n. 1 del 1977, sulla attuale ripartizione della macrostruttura in assessorati) è uno dei grandi interventi strutturali ai quali siamo chiamati in questo mandato. Perché una pubblica amministrazione legata all'impostazione burocratica, risalente agli anni '90, non solo non è più al servizio del cittadino, anzi direi esattamente il contrario, ma scoraggia anche gli investimenti privati, e la ripresa economica non può che passare dagli investimenti privati, la pubblica amministrazione non potrà più essere un "polmone occupazionale". In altri termini la Regione oggi funziona male.

Siamo anche convinti che la causa principale della mancata attuazione delle linee di mandato, del programma di mandato insomma, per ogni pubblica amministrazione risieda nel fatto che gli obiettivi ritenuti prioritari dalla classe politica non coincidano con le priorità della classe gestionale (la dirigenza appunto). Questo per responsabilità di entrambi.

Spesso, infatti, la classe politica non traduce le linee di mandato in obiettivi strategici chiari; questi non vengono quindi declinati in obiettivi operativi ed in azioni, non vengono legati ad indicatori di risultato cosiddetti SMART (specifici, misurabili, attuabili, realizzabili e temporizzabili). Insomma non viene attuato il ciclo di programmazione, gestione e controllo, oggi chiamato comunemente "ciclo delle performances".

Oppure accade anche che nonostante questi aspetti siano ben definiti e quindi si provi ad attuare il ciclo delle performances, la strutture degli assessorati non siano adeguate a raggiungere gli obiettivi. Da qui l'esigenza di una macrostruttura sul "modello per missione", quindi strutture che nascono "attorno" agli obiettivi strategici di mandato, le "missioni" appunto. E non viceversa: obiettivi strategici che si adeguano agli assessorati esistenti.

Le colonne portanti dell'intervento che si propone all'Assemblea per l'attuazione dei principi, della visione politica illustrata sono essenzialmente le seguenti:

- La creazione del cosiddetto "Sistema Regione" (articoli 01, 1, 12) che ai fini della mobilità volontaria e d'ufficio nonché della valutazione del personale, dirigente e non, integra sia l'Amministrazione regionale che quella degli enti, agenzie ed istituti regionali. Non quindi, allo stato, riferibile all'intero sistema dell'amministrazione pubblica, definita nel disegno di legge "Sistema dell'Amministrazione pubblica in Sardegna".
- L'attuazione del principio della valutazione delle performances, prevista dall'articolo 1, già vigente a livello nazionale dal 2009 ed ancora purtroppo non attuato nella Regione. Oltre a quanto già detto in merito, è anche un dovere nei confronti del cittadino. È necessario rendere più trasparente e democraticamente valutabile l'operato dell'ente, così che ciascuno abbia accesso anche on line al Piano triennale delle performances (PDP) ed anche al consuntivo dei risultati raggiunti, la Relazione annuale sul PDP, la Valutazione delle performance, sia della struttura intera che individuale. Valutazione che non passerà più al solo vaglio interno dell'Amministrazione (come avviene nell'attuale sistema di controllo di gestione che è solo una parte ricompresa nel piano delle performances), ma attraverso un Organismo indipendente di valutazione. L'OIV appunto. Solo a seguito di valutazione positiva dell'organo indipendente dei risultati raggiunti sarà possibile erogare a dirigenti e dipendenti la parte accessoria della retribuzione, quella di risultato, ed assegnare incarichi dirigenziali. In estrema sintesi: valorizzazione obbligata del merito rispetto alle tante competenze e professionalità presenti in Regione, della democrazia e della produttività, a beneficio di imprese e cittadini.
- La facilitazione della mobilità del personale all'interno del "Sistema Regione", previsto dagli articoli 01 e 12, che, oltre all'ovvio risparmio di risorse finanziarie porrà le basi per una più efficiente allocazione delle competenze professionali nell'ambito della Regione perché si potranno colmare vacanze d'organico con "la persona giusta al posto giusto" anche grazie alla Banca dati dei curricula. Questo istituto introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge, consentirà fra l'altro una più

efficiente gestione e valorizzazione del personale e una più trasparente assegnazione degli incarichi.

- È importante la "delegificazione" operata dall'articolo 2 della materia relativa alla istituzione, modifica e soppressione delle direzioni generali nell'ambito di un numero massimo stabilito nelle attuali 24 (ad oggi non vi è un numero massimo stabilito per legge), sino alla definizione della nuova macrostruttura, per poi essere diminuite. Sarà il Presidente della Regione con la Giunta a stabilire nell'ambito delle competenze di ciascun assessorato quali direzioni generali istituire ai fini proprio di una migliore attuazione del programma di Governo proposto agli elettori. Sarà sempre la Giunta regionale, quale organo esecutivo, a stabilire il contingente dei dirigenti regionali e dei dipendenti (articoli 2, 3 bis, 4, 5) e vigilare sul contingente delle piante organiche degli enti ed agenzie regionali (articolo 6).

Sia la mobilità all'interno del Sistema Regione che la delegificazione sulle direzioni generali, ad oggi disciplinate invece per legge, sono propedeutiche alla modifica della legge n. 1 del 1977 e quindi della macrostruttura. Questo è l'obiettivo politico che si intende raggiungere.

I servizi sono invece istituiti, modificati o soppressi dal direttore generale che poi dovrà però rispondere dei risultati raggiunti. Completa autonomia gestionale sì, ma anche per consentire una valutazione che non ammetterà giustificazioni nella inadeguatezza dei servizi diretti dai direttori generali, così come nella istituzione delle direzioni generali da parte della Giunta.

Spetterà al Presidente della Regione, o a un suo delegato, presiedere il Comitato di coordinamento delle direzioni generali, istituito dall'articolo 3 al fine del raggiungimento degli obiettivi strategici trasversali, spesso i più qualificanti ed i più sfidanti in un programma di mandato ed in genere non raggiunti per mancanza di coordinamento tra le direzioni generali.

L'articolo 6 bis elimina le posizioni funzionali dirigenziali con compiti di studio, ricerca e consulenza che possono essere svolte da funzionari del Sistema Regione. Non occorre essere dirigenti.

Vengono introdotte particolari misure volte a garantire la continuità amministrativa sia ordinariamente che in caso di particolare necessità ed urgenza agli articoli 8 e 9 attinenti alla sostituzione dei direttori generali e dei direttori di servizio, non più per automatismo, per maggiore anzianità quindi, ma per designazione, rispettivamente dell'organo politico e del direttore generale. Anche qui, chi ha la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi deve avere autonomia gestionale anche per poter essere valutato oggettivamente.

Articolo 8, comma 1, lettera d). Il conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari non in possesso della qualifica dirigenziale (i cosiddetti "facenti funzioni") è limitato a inderogabili esigenze di salvaguardia della salute o dell'incolumità delle persone, nonché di sicurezza dei luoghi. L'esercizio delle funzioni, alle quali si accederà per procedure selettive non costituirà comunque titolo valutabile ai fini dell'accesso alla carriera dirigenziale. Si ritiene che l'incarico di "facente funzione" sia divenuto, in molti casi, un privilegio ingiusto. Dovranno quindi essere espletati i concorsi per la copertura delle posizioni dirigenziali.

Misure di contenimento della spesa pubblica sono poi quelle che proibiscono negli enti e nelle agenzie compensi ai ruoli apicali superiori a quelli attribuiti ai direttori generali dell'Amministrazione regionale (articolo 8), quelle che indirizzano enti ed agenzie ad istituire, compatibilmente con la loro dimensione e complessità, una sola posizione dirigenziale che svolge anche le funzioni di direttore di servizio e quelle che razionalizzano la composizione degli uffici di gabinetto.

Dopo l'articolo 15 la Commissione ha aggiunto tre articoli che prevedono, rispettivamente, una disciplina sugli adempimenti dei commissari straordinari delle cosiddette "gestioni provvisorie" delle province e la loro eventuale conferma o sostituzione (articolo 15 bis); una proroga ritenuta urgente al fine di consentire la continuità del progetto di predisposizione dello schema regionale per il corretto

uso del suolo (articolo 15 ter). Proprio a tal fine, peraltro, nella legge regionale n. 19 del 2014 (Assestamento alla manovra finanziaria 2014-2016) era già stata autorizzata una spesa di euro 250.000 per la proroga dei contratti per gli ultimi tre mesi del 2014); una modifica della legge regionale n. 12 del 2012 che, fermi restando i requisiti già previsti, si limita a prorogare, fino al 31 dicembre 2016, le sole procedure del piano pluriennale per il superamento del precariato (articolo 15 quater).

La norma finanziaria, infine, in seguito alla riformulazione della Commissione operata anche su indicazione della Giunta, ribadendo l'assenza di nuovi o maggiori oneri, precisa in modo puntuale i capitoli del bilancio interessati dalla riforma e dispone la copertura delle spese previste nell'articolo 15 ter, i cui oneri sono calcolati sommando per gli anni 2015 e 2016 i compensi lordi mensili determinati in euro 2.782,36 per ciascuno dei 26 professionisti impegnati nel progetto.

La Terza Commissione permanente, nella seduta n. 23/23 dell'11 novembre 2014, ha espresso l'allegato parere favorevole con osservazioni sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto.

La Commissione ha nominato relatore in Consiglio, a' termini dell'articolo 45, comma 2 del Regolamento, il Presidente.

Il disegno di legge in esame, nel testo originario del proponente, reca modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) oltre che su alcune altre leggi regionali, alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, limitatamente alla composizione degli uffici di gabinetto, e alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 relativamente al contingente organico dell'Ufficio speciale di Bruxelles.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari del provvedimento si rileva che l'articolo 17 (norma finanziaria) dispone una clausola di invarianza finanziaria prevedendo espressamente che all'attuazione della predetta proposta si debba provvedere senza far derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale nell'ambito delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale n. 31 del 1998 e iscritte in conto delle UPB S01.02.001 e S01.02.002 del bilancio della Regione per gli anni 2014-2016 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Il provvedimento di iniziativa dell'Esecutivo è corredato di relazione tecnica che attesta la piena sostenibilità degli oneri previsti con le risorse iscritte in bilancio in conto delle succitate UPB del bilancio della Regione.

Si esaminano di seguito le parti del provvedimento introdotte dalla Commissione di merito sulle quali si rilevano criticità sotto i profili finanziari.

Art. 15 ter (Personale progetto SCUS - uso del suolo - Proroghe)

La norma prevede la possibilità di prorogare fino al raggiungimento del limite massimo di trentasei mesi i contratti atipici o flessibili già prorogati ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).

Si evidenzia che la norma non reca la quantificazione degli oneri e non individua la relativa copertura finanziaria.

Art. 15 quater (Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2012 – Piano per il superamento del precariato)

La norma dispone la proroga "fino al 31 dicembre 2016" del Piano pluriennale per il superamento del precariato di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni.

Al riguardo, andrebbe chiarito se con detta norma si intenda esclusivamente prorogare di ulteriori due anni la procedura di superamento del precariato degli aventi diritto alla stabilizzazione disciplinata al citato articolo 36, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2007 e, ciò di per sé solo varrebbe ad escludere possibili effetti onerosi, ovvero, se a detta disposizione si voglia ascrivere finanche l'effetto di possibile proroga fino al 31 dicembre 2016 dei contratti di collaborazione in essere. Su quest'ultimo presupposto si rileva la necessità di provvedere alla quantificazione degli oneri recati dalla proposta e all'individuazione della relativa copertura finanziaria.

Alla luce delle considerazioni svolte la Commissione delibera di esprimere parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- a) provveda la Commissione di merito alla quantificazione e copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo 15 ter;
- b) verifichi la Commissione di merito i possibili risvolti finanziari dell'articolo 15 quater e, in caso di accertata sussistenza dei medesimi, proceda alla quantificazione e copertura finanziaria dei relativi oneri.

PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

pervenuto il 3 novembre 2014

Il Consiglio delle autonomie locali della Sardegna rileva che gli articoli di diretto interesse degli enti locali sono il 12, il 13 bis ed il 15 e quindi solamente in relazione ad essi esprime il proprio parere.

Con l'articolo 12, che sostituisce l'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998, e con l'articolo 13 bis, che inserisce l'articolo 40 bis nella medesima legge, si prevede la possibilità di trasferimento di personale dagli enti locali, in particolare dalle province, alla Regione.

Tutti i dipendenti degli enti locali sono impegnati nello svolgimento di qualche funzione o nell'erogazione di qualche servizio per cui il loro trasferimento, tenuto conto dei vincoli che limitano la possibilità della loro sostituzione mediante nuove assunzioni, non può che creare gravi problemi.

Il razionale percorso da seguire è quello di individuare, con il riordino del sistema delle autonomie locali, per ogni soggetto istituzionale le funzioni che deve svolgere e quindi conseguentemente quantificare il contingente di personale di cui necessita. Solo successivamente, qualora risultasse una carenza di personale nell'Amministrazione regionale si può pensare alla mobilità dal sistema dell'amministrazione territoriale e locale al sistema Regione.

L'ipotesi che si possa procedere alla mobilità verso l'Amministrazione regionale è inoltre in totale contrasto con i propositi, peraltro condivisi dagli enti locali, di procedere ad un ulteriore decentramento di compiti dalla Regione agli enti locali.

Si ritiene che debba procedersi con assoluta urgenza al riordino degli enti locali, visto il consistente ritardo ormai accumulato che vede la Sardegna indietro al resto d'Italia nel superamento delle province, nonostante i milioni spesi per un referendum sostenuto da chi, ravvisatane la necessità, aveva il dovere di approvare leggi al riguardo.

Condizione indispensabile per la razionalizzare ed armonizzazione del "Sistema dell'Amministrazione pubblica della Sardegna" è l'attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, che istituisce il "Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali" e con esso dare piena attuazione al principio di mobilità e flessibilità che emerge dalle disposizione della legge n. 9 del 2006 e dal testo del proponente.

Relativamente all'articolo 13 bis si ritiene di poterne condividere le finalità.

Avuto riguardo alle osservazioni sopra espresse, il parere, limitatamente all'articolo 12 e 13 bis è sfavorevole.

INDICE

Capo I Modifiche e integrazione alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31	13
Art. 1 Inserimento dell'articolo 8 bis (Valutazione della dirigenza).....	13
Art. 2 Modifiche all'articolo 13 (Strutture dell'Amministrazione regionale)	16
Art. 3 Inserimento dell'articolo 13 bis (Comitato di coordinamento delle Direzioni generali).....	17
Art. 4 Sostituzione dell'articolo 15 (Piano del fabbisogno di personale. Dotazioni organiche).....	18
Art. 5 Inserimento dell'articolo 15 bis (Variazione dei contingenti organici delle direzioni generali)	19
Art. 6 Sostituzione dell'articolo 16 (Strutture organizzative e dotazioni organiche delle agenzie e degli enti regionali)	19
Art. 7 Sostituzione dell'articolo 26 (Unità di progetto)	20
Art. 8 Modifiche all'articolo 28 (Direttore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale)	21
Art. 9 Modifiche all'articolo 30 (Sostituzione dei direttori generali)	22
Capo II Disposizioni in materia di mobilità dei dirigenti e del personale	24
Art. 10 Modifiche all'articolo 28 (Attribuzioni sulle funzioni dirigenziali)	24
Art. 11 Modifiche all'articolo 33 bis (Conferimento di funzioni dirigenziali presso altre amministrazioni).....	24
Art. 12 Sostituzione dell'articolo 39 (Variazione provvisoria delle dotazioni organiche)	24
Art. 13 Sostituzione dell'articolo 40 (Trasferimenti, assegnazioni e comandi).....	26
Capo III Interventi vari.....	27
Art. 14 Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 sulla composizione degli uffici di gabinetto	27
Art. 15 Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 (Organizzazione dell'ufficio)	28
Art. 16 Trasferimento competenze in materia di società dell'informazione	29
Art. 17 Norma finanziaria	32

TESTO DEL PROPONENTE**TESTO DELLA COMMISSIONE**

Capo I

Modifiche e integrazioni
alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31

Capo I

Modifiche e integrazioni
alla legge regionale n. 31 del 1998

Art. 01

Modifiche all'articolo 1
della legge regionale n. 31 del 1998
(Ambito di applicazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) è così sostituito: "1. La presente legge disciplina il sistema organizzativo degli uffici dell'Amministrazione regionale e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in seguito denominati "Amministrazione", e i rapporti di lavoro del personale dipendente."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. L'Amministrazione, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali costituiscono il sistema Regione.

2 ter. Il sistema Regione e le amministrazioni locali costituiscono il Sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, articolato in Sistema regionale centrale e Sistema dell'amministrazione territoriale e locale."

Art. 1

Inserimento dell'articolo 8 bis
(Valutazione della dirigenza)

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) è inserito il seguente:

"Art. 8 bis (Valutazione della dirigenza)

1. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a

Art. 1

Inserimento dell'articolo 8 bis
nella legge regionale n. 31 del 1998
(Valutazione della dirigenza)

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:

" Art. 8 bis (Valutazione della dirigenza)

1. Nel sistema Regione le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai fini

valutazione annuale ai fini dell'attribuzione degli incarichi e della retribuzione di risultato.

2. Nella definizione dei criteri e dei parametri di valutazione si tiene conto di quanto previsto dai principi vigenti in materia e, in particolare:

- a) dei risultati raggiunti e della loro rispondenza agli indirizzi definiti dagli organi di governo;
- b) della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati;
- c) della efficace gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e della connessa capacità di innovazione."

dell'attribuzione, della conferma e della revoca degli incarichi, opportunamente graduati in base alle responsabilità effettivamente attribuite, nonché alla verifica e valutazione annuale dei risultati raggiunti al fine della retribuzione di risultato.

2. Al fine di cui al comma 1 e sino all'adozione di una legge regionale in materia di valutazione delle performance si tiene conto di quanto previsto dai principi vigenti in materia e, in particolare:

- a) dei risultati raggiunti e della loro rispondenza agli indirizzi definiti dagli organi di governo attraverso il Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);
- b) della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati alle singole direzioni generali e ai singoli servizi;
- c) della efficace gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e della connessa capacità di innovazione opportunamente rilevate.

3. I criteri e i parametri di cui al comma 2 sono deliberati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente. Su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, alla Giunta regionale compete, inoltre, la deliberazione relativa alla retribuzione di risultato che è trasmessa al Consiglio regionale in occasione dell'esame della manovra di bilancio come allegato informativo obbligatorio.

4. Nel sistema Regione, in attesa dell'adozione della legge regionale in materia di valutazione delle performance, è vietato assegnare premi di risultato in caso di mancato rispetto della procedura di cui al comma 3.

5. La Giunta regionale stabilisce la percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati che rappresenta la soglia al di sotto della quale non sarà corrisposta alcuna retribuzione accessoria o di risultato.

6. L'Assessore competente in materia di organizzazione e personale riferisce alla competente Commissione consiliare sullo stato di attuazione del presente articolo entro novanta giorni dalla

sua entrata in vigore.

7. La legge regionale di cui ai commi 2 e 4 disciplina il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;

b) attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;

c) rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;

d) modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e capacità di attuazione di piani e programmi;

e) sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;

f) efficienza nell'impiego delle risorse con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

g) qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;

h) raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

8. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti è collegata:

a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi;

e) alla tensione al risultato.".

Art. 2

Modifiche all'articolo 13
(Strutture dell'Amministrazione regionale)

1. L'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1998, è sostituito dal seguente:

"Art. 13 (Strutture dell'Amministrazione regionale)

1. La Giunta regionale definisce le linee fondamentali dell'organizzazione amministrativa della Regione.

2. Il numero massimo delle direzioni generali è determinato in ventiquattro.

3. In ciascun assessorato è istituita almeno una direzione generale. Fermo restando il numero massimo di cui al comma 2, nella Presidenza può essere istituito un numero di direzioni generali pari al 30 per cento di quelle istituite.

4. Al fine di adeguare l'organizzazione dell'Amministrazione agli obiettivi di governo, le direzioni generali sono istituite, modificate e soppresse con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con l'Assessore competente in materia di organizzazione e di personale.

5. I direttori generali dispongono di un ufficio per le attività di segreteria e di supporto alla verifica dei programmi della direzione.

6. La dotazione organica dirigenziale è definita dalla Giunta regionale tenendo conto del fabbisogno connesso agli obiettivi e alle risorse assegnati alle direzioni generali, ai servizi e alle unità di progetto.

7. I servizi sono istituiti, modificati o soppressi dal direttore generale, di intesa con il direttore generale competente in materia di organizzazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6.

8. Le articolazioni organizzative di livello non dirigenziale sono istituite, modificate o soppresse, con provvedimento del direttore generale responsabile della struttura."

Art. 2

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale
n. 31 del 1998 (Istituzione delle strutture)

1. L'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1998, è sostituito dal seguente:

"Art. 13 (Strutture dell'Amministrazione regionale)

1. La Giunta regionale definisce le linee fondamentali dell'organizzazione amministrativa della Regione.

2. Il numero massimo delle direzioni generali è determinato in ventiquattro.

3. In ciascun assessorato è istituita almeno una direzione generale. Fermo restando il numero massimo di cui al comma 2, nella Presidenza può essere istituito un numero di direzioni generali pari al 30 per cento di quelle istituite.

4. Al fine di adeguare l'organizzazione dell'Amministrazione agli obiettivi di governo, le direzioni generali sono istituite, modificate e soppresse con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di organizzazione e di personale.

5. I direttori generali dispongono di un ufficio per le attività di segreteria e di supporto alla verifica dei programmi della direzione.

6. La dotazione organica dirigenziale è definita dalla Giunta regionale tenendo conto del fabbisogno connesso agli obiettivi e alle risorse assegnati alle direzioni generali, ai servizi e alle unità di progetto.

7. I servizi sono istituiti, modificati o soppressi dal direttore generale, di intesa con il direttore generale competente in materia di organizzazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6.

8. Le articolazioni organizzative di livello non dirigenziale sono istituite, modificate o soppresse, con provvedimento del direttore generale responsabile della struttura previo parere del direttore di servizio competente. Non possono essere istituite articolazioni le cui indennità non trovino copertura nel fondo assegnato alla direzione generale interessata per la retribuzione delle funzioni di coordinamento e di responsabilità.

9. Ai fini dell'organizzazione interna degli uffici, dell'affidamento degli incarichi di coordinamento di livello non dirigenziale, della creazione e gestione delle unità di progetto, di cui all'articolo 26, dell'individuazione delle necessità della pianta organica, dell'analisi del fabbisogno formativo, nonché di una più efficiente generale gestione delle risorse umane è istituita la Banca dati delle competenze di tutto il personale regionale. Nella banca dati confluiscono i curricula dei dipendenti autocertificati e compilati attraverso l'utilizzo di appositi software, con l'identificazione delle esperienze lavorative, svolte anche non all'interno dell'Amministrazione regionale, nonché il percorso di studi e formativo lungo tutto l'arco della vita. Il popolamento della banca dati e le ricerche al suo interno sono realizzati secondo la massima trasparenza a tutela del buon andamento dell'Amministrazione regionale e di tutti i lavoratori e possono avvenire anche mediante l'uso di parole chiave e/o sezioni di argomenti."

Art. 3

Inserimento dell'articolo 13 bis
(Comitato di coordinamento
delle Direzioni generali)

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:

"Art. 13 bis (Comitato di coordinamento delle direzioni generali)

1. Al fine di assicurare il coordinamento dell'azione amministrativa tra le strutture organizzative della Regione, è istituito il Comitato di coordinamento delle direzioni generali.

2. Il Comitato è composto dai direttori generali ed è presieduto dal direttore generale della Presidenza.

3. Il Comitato esprime pareri e formula proposte alla Giunta regionale in merito:

- a) alla definizione dei procedimenti che richiedono integrazione e apporti intersettoriali;
- b) alle esigenze organizzative per il funzionamento delle Direzioni."

Art. 3

Inserimento dell'articolo 13 bis della legge regionale n. 31 del 1998 (Comitato di coordinamento delle direzioni generali)

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:

"Art. 13 bis (Comitato di coordinamento delle direzioni generali)

1. Al fine di assicurare il coordinamento dell'azione amministrativa tra le strutture organizzative della Regione, è istituito il Comitato di coordinamento delle direzioni generali.

2. Il comitato è composto dai direttori generali ed è presieduto dal Presidente della Regione o da un assessore da lui delegato.

3. Il comitato esprime pareri alla Giunta regionale in merito:

- a) alla definizione dei procedimenti che richiedono integrazione e apporti intersettoriali;
- b) alle esigenze organizzative per il funzionamento delle direzioni."

Art. 3 bis

Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale n. 31 del 1989 (Posizioni dirigenziali di staff e ispettive)

1. L'articolo 14 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Posizioni dirigenziali ispettive)
1. Il contingente numerico dei dirigenti ispettori di cui all'articolo 27 è determinato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di organizzazione e di personale."

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 15
(Piano del fabbisogno di personale.
Dotazioni organiche)

1. L'articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Piano del fabbisogno di personale. Dotazioni organiche)
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, determina e aggiorna le dotazioni organiche dell'Amministrazione regionale e, di concerto con l'Assessore competente in materia ambientale, del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Sulla base delle dotazioni organiche così determinate, la Giunta approva il Piano triennale del fabbisogno del personale.
2. Il Piano, in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria e nel rispetto dei vincoli di spesa stabiliti dal bilancio pluriennale, quantifica le risorse umane necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali e ne prevede la ripartizione tra le direzioni generali in modo funzionale al conseguimento degli obiettivi dell'azione di governo."

2. Il comma 01 dell'articolo 54 della legge regionale n. 31 del 1998 è abrogato.

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998 (Dotazioni organiche e rilevazione dei carichi di lavoro)

1. L'articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Piano del fabbisogno di personale. Dotazioni organiche)
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, sentiti gli assessori competenti, determina e aggiorna le dotazioni organiche dell'Amministrazione regionale e, di concerto con l'Assessore competente in materia ambientale, del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Sulla base delle dotazioni organiche così determinate, la Giunta regionale approva il Piano triennale del fabbisogno del personale.
2. Il Piano, in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria e nel rispetto dei vincoli di spesa stabiliti dal bilancio pluriennale, quantifica le risorse umane necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali e ne prevede la ripartizione tra le direzioni generali in modo funzionale al conseguimento degli obiettivi dell'azione di governo."

2. Il comma 01 dell'articolo 54 della legge regionale n. 31 del 1998 è abrogato.

Art. 5

Inserimento dell'articolo 15 bis
(Variazione dei contingenti organici
delle direzioni generali)

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:
"Art. 15 bis (Variazione dei contingenti organici delle direzioni generali)

1. I contingenti organici di ciascuna direzione generale di cui all'articolo 15, comma 1, ferma la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione, possono essere modificati con decreto dell'Assessore competente in materia di organizzazione e personale su conforme deliberazione della Giunta regionale, in seguito a:

- a) trasferimenti o modifiche delle competenze;
- b) interventi di riorganizzazione o razionalizzazione dei processi di lavoro;
- c) cessazioni dal servizio o collocamenti in aspettativa a tempo indeterminato;
- d) esigenze di riequilibrio dei contingenti conseguenti alle attività di cui alle lettere a), b) e c);
- e) su motivata proposta degli assessori competenti per materia.

2. La direzione generale competente in materia di personale, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, dandone adeguata pubblicità, attiva prioritariamente procedure di trasferimento a domanda e, in mancanza di richieste, d'ufficio."

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 16
(Strutture organizzative e dotazioni organiche
delle agenzie e degli enti regionali)

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (Strutture organizzative e dotazioni organiche delle agenzie e degli enti regionali)

1. Gli enti e le agenzie regionali definiscono l'organizzazione degli uffici e le dotazioni organiche attenendosi alle disposizioni del presente Titolo, a eccezione di quelle concernenti gli organi d'indirizzo politico. Qualora, con riguardo

Art. 5

Inserimento dell'articolo 15 bis (Variazione dei
contingenti organici delle direzioni generali)

(identico)

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998 (Strutture organizzative e dotazioni organiche degli enti)

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (Strutture organizzative e dotazioni organiche degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli istituti)

1. Gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti del sistema Regione definiscono l'organizzazione degli uffici e le dotazioni organiche attenendosi alle disposizioni del presente Titolo, a eccezione

alla loro dimensione e alla complessità organizzativa risulti adeguata l'istituzione di una sola posizione dirigenziale questa svolge le funzioni di cui agli articoli 23 e 24.

2. Gli atti adottati ai sensi del presente articolo rientrano, ai fini dell'esercizio del controllo preventivo, tra quelli indicati alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti e aziende regionali).".

di quelle concernenti gli organi d'indirizzo politico. Qualora, con riguardo alla loro dimensione e alla complessità organizzativa risulti adeguata l'istituzione di una sola posizione dirigenziale questa svolge le funzioni di cui agli articoli 23 e 24.

2. Gli atti adottati ai sensi del presente articolo rientrano, ai fini dell'esercizio del controllo preventivo, tra quelli indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti e aziende regionali).

3. Nelle agenzie AGRIS, ARGEA, LAORE e nell'azienda AREA è prevista una sola direzione generale e, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 1, i servizi costituiscono le uniche articolazioni organizzative di livello dirigenziale.

4. Fino all'approvazione della legge regionale di riordino degli enti locali, in tutti i territori delle otto circoscrizioni elettorali di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari, corrispondenti a quelle risultanti alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell'anno 2009, è comunque mantenuta la presenza delle attuali articolazioni organizzative anche di livello dirigenziale del sistema Regionale.".

Art. 6 bis

Modifiche dell'articolo 21 della legge regionale n. 31 del 1998 (Qualifica dirigenziale e relative funzioni, soppressione delle funzioni di studio, ricerca e consulenza)

1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 31 del 1998 è abrogata.

Art. 7

Sostituzione dell'articolo 26 (Unità di progetto)

1. L'articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 26 (Unità di progetto)

1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, possono essere costituite Unità

Art. 7

Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998 (Compiti del dirigente assegnato a studi e ricerche, Unità di progetto)

1. L'articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 26 (Unità di progetto)

di progetto per il conseguimento di obiettivi specifici, anche intersettoriali, coordinate da personale dirigente dell'amministrazione, delle agenzie e degli enti regionali.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri di funzionamento, la composizione, le modalità di formazione, la durata delle Unità di progetto e ne individua gli obiettivi."

Art. 8

Modifiche all'articolo 28
(Direttore generale del Corpo forestale
e di vigilanza ambientale)

1. All'articolo 28, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998, dopo le parole "del corpo medesimo" sono aggiunte le seguenti: "ovvero a dirigenti dell'Amministrazione o degli enti, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nelle materie di competenza del Corpo forestale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 29 della presente legge."

1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, possono essere costituite Unità di progetto per il conseguimento di obiettivi specifici, anche intersettoriali, coordinate da personale dirigente del sistema Regione ovvero da dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, individuati con le modalità di cui all'articolo 28, commi 4 ter e 4 quater.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri di funzionamento, la composizione, le modalità di formazione e di conferimento delle funzioni, la durata delle Unità di progetto e ne individua gli obiettivi."

Art. 8

Modifiche all'articolo 28 della legge regionale
n. 31 del 1998 (Attribuzioni delle
funzioni dirigenziali)

1. All'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 dopo le parole "del corpo medesimo" sono aggiunte le seguenti: "ovvero ad altri dirigenti del sistema Regione, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nelle materie di competenza del Corpo forestale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 29.";
- b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3 bis. Le funzioni di direttore generale o le funzioni ad esse equiparate nelle amministrazioni del sistema Regione sono attribuite per un periodo massimo di cinque anni. 3 ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, il trattamento economico delle posizioni amministrative apicali nelle amministrazioni del sistema Regione non può superare quello previsto per i direttori generali dell'Amministrazione regionale. 3 quater. Le disposizioni dell'ordinamento regionale in contrasto con quanto previsto nei commi 3 bis e 3 ter sono abrogate.";
- c) nel comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) le parole "nonché quelle di studio, ricerca e consulenza" sono abrogate;
 - 2) le parole "dell'Amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "del sistema

- Regione".
- d) il comma 4 bis è sostituito dai seguenti:
"4 bis. La Giunta regionale, fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza e nei limiti del 10 per cento delle posizioni dirigenziali del sistema Regione, può autorizzare, per inderogabili esigenze di salvaguardia della salute e della incolumità delle persone, nonché di sicurezza dei luoghi, l'attribuzione temporanea delle funzioni di cui al comma 4 a dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale.
4 ter. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'attribuzione degli incarichi di cui al comma 4 bis e, valutata la necessità organizzativa, autorizza l'avvio delle relative procedure selettive per titoli e colloquio.
4 quater. Gli incarichi di cui al comma 4 bis hanno durata massima di ventiquattro mesi e non sono immediatamente rinnovabili. Al dipendente spetta per la durata dell'incarico il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale.
4 quinquies. L'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi del comma 4 bis non costituisce titolo valutabile ai fini dell'accesso alla carriera dirigenziale.";
- e) nel comma 7 l'ultimo periodo è abrogato;
- f) nel comma 8 il periodo "La revoca non può essere disposta nei dodici mesi successivi all'insediamento della Giunta regionale" è abrogato.

Art. 9

Modifiche all'articolo 30
(Sostituzione dei direttori generali)

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dai seguenti:
"1. In caso di vacanza, le funzioni di direttore generale sono esercitate per un massimo di novanta giorni da altro dirigente della medesima direzione generale, individuato dall'organo politico con proprio provvedimento. In mancanza di designazione, le funzioni sono esercitate per un massimo di 90 giorni dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di ser-

Art. 9

Modifiche all'articolo 30 della legge regionale
n. 31 del 1998 (Sostituzione dei direttori generali e dei direttori di servizio)

1. L'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 30 (Sostituzione dei direttori generali e di servizio)
1. In caso di vacanza le funzioni di direttore generale sono esercitate per un massimo di novanta giorni da altro dirigente della medesima direzione generale, individuato dall'organo politico con proprio provvedimento. In mancanza di designazione, le funzioni sono esercitate per un

vizio.

1 bis. Il direttore generale, all'atto del proprio insediamento, designa con apposito provvedimento il dirigente della direzione generale che lo sostituisce in caso di assenza. In mancanza di designazione, le funzioni sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio.

1 ter. Nel caso di esercizio delle funzioni per oltre 45 giorni da parte del sostituto, a questi compete, a decorrere dal quarantaseiesimo giorno, la differenza tra il trattamento economico in godimento e il trattamento economico più favorevole spettante in relazione alle funzioni esercitate."

massimo di novanta giorni dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della medesima direzione generale.

2. Il direttore generale, all'atto del proprio insediamento, designa con apposito provvedimento il dirigente della direzione generale che lo sostituisce in caso di assenza. In mancanza di designazione o di contemporanea assenza del direttore generale e del suo sostituto, le funzioni sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della medesima direzione generale.

3. Nel caso di esercizio delle funzioni di direttore generale per oltre quarantacinque giorni da parte del sostituto, a questi compete, a decorrere dal quarantaseiesimo giorno, la differenza tra il trattamento economico in godimento e il trattamento economico più favorevole spettante in relazione alle funzioni esercitate.

4. In caso di vacanza le funzioni di direttore di servizio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, comma 4 bis, sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte, escluso il direttore della medesima, o, in mancanza di dirigenti, dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio.

5. Il direttore generale entro trenta giorni dal suo insediamento, sentito il direttore di servizio, individua con proprio provvedimento, per ciascun servizio, il funzionario in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale che può svolgere le funzioni sostitutive in caso di assenza del direttore di servizio.

6. Nel caso di esercizio delle funzioni di direttore di servizio per oltre trenta giorni da parte del sostituto, a questi compete la quota parte dell'indennità di risultato attribuita per l'anno di competenza alla struttura dirigenziale in relazione alle funzioni esercitate.

7. In caso di pari anzianità nella qualifica, le funzioni sono esercitate dal più anziano di età."

Capo II

Disposizioni in materia di mobilità
dei dirigenti e del personale

Art. 10

Modifiche all'articolo 28
(Attribuzioni sulle funzioni dirigenziali)

1. Nel comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998:

- a) le parole "nonché quelle di studio, ricerca e consulenza" sono abrogate;
- b) le parole "dell'Amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "del sistema Regione di cui all'articolo 39."

Art. 11

Modifiche all'articolo 33 bis
(Conferimento di funzioni dirigenziali presso altre amministrazioni)

1. Nell'articolo 33 bis della legge regionale n. 31 del 1998:

- a) nel comma 1, le parole "dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti regionali del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "del sistema Regione di cui all'articolo 39";
- b) nel comma 2, le parole "dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti" sono sostituite dalle seguenti: "del sistema Regione di cui all'articolo 39."

Art. 12

Sostituzione dell'articolo 39
(Variazione provvisoria delle dotazioni organiche)1. L'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 39 (Mobilità dei dirigenti e del personale all'interno del sistema Regione)

Capo II

Disposizioni in materia di mobilità
dei dirigenti e del personale

(soppresso)

Art. 10

Modifiche all'articolo 28 della legge regionale
n. 31 del 1998 (Attribuzioni delle
funzioni dirigenziali)

(soppresso)

Art. 11

Modifiche all'articolo 33 bis della legge regionale n. 31 del 1998 (Conferimento di funzioni dirigenziali presso altre amministrazioni)

1. All'articolo 33 bis della legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 1, le parole "dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti regionali del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "del sistema Regione";
- b) nel comma 2, le parole "dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti" sono sostituite dalle parole "del sistema Regione".

Art. 12

Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998 (Variazione provvisoria delle dotazioni organiche, mobilità nel sistema Regione)

1. L'articolo 39 della legge regionale

1. Ai fini della mobilità, si intende per sistema Regione l'insieme dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti pubblici regionali.

2. Il personale, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, può essere trasferito, a domanda o d'ufficio, tra le direzioni generali dell'Amministrazione, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale nei limiti dei contingenti definiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 15 e dell'articolo 15 bis.

3. Nel sistema Regione possono essere attivate procedure di trasferimento del personale in servizio a tempo indeterminato, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, in relazione alle esigenze di copertura delle rispettive dotazioni organiche e senza incremento della spesa complessiva per il personale, anche mediante compensazione del contributo di funzionamento. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la gestione delle procedure di trasferimento su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.

4. Nel sistema Regione possono essere stipulate apposite intese per la temporanea assegnazione di personale finalizzata al perseguimento degli obiettivi di governo. Le intese, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta, prevedono oneri, compiti e modalità di esecuzione."

n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 39 (Mobilità dei dirigenti e del personale del sistema Regione)

1. Nel sistema Regione il personale, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, può essere trasferito, a domanda o d'ufficio, tra le direzioni generali dell'Amministrazione, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale nei limiti dei contingenti definiti ai sensi dell'articolo 15 e dell'articolo 15 bis.

2. Nel sistema Regione possono essere attivate procedure di trasferimento del personale in servizio a tempo indeterminato, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, in relazione alle esigenze di copertura delle rispettive dotazioni organiche e senza incremento della spesa complessiva per il personale, anche mediante compensazione del contributo di funzionamento. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la gestione delle procedure di trasferimento su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.

3. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative fra le relative unità previsionali di base.

4. Nel sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna possono essere stipulate apposite intese per la temporanea assegnazione di personale finalizzata al perseguimento degli obiettivi di governo. Le intese, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, prevedono oneri, compiti e modalità di esecuzione.

5. Il presente articolo si applica anche al personale del soppresso ESAF, attualmente in servizio presso la società Abbanoa ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10 (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato), e al personale dei soppressi EPT e AASSTT di cui alla legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) attualmente in servizio presso gli enti locali."

Art. 13

Sostituzione dell'articolo 40
(Trasferimenti, assegnazioni e comandi)

1. L'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 15 gennaio 2014, n. 6 (Modificazioni gli articoli 38 e 40 della legge regionale n. 31 del 1998), è sostituito dal seguente:

"Art. 40 (Mobilità dei dirigenti e del personale tra il sistema Regione e le altre pubbliche amministrazioni)

1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 38 bis, le amministrazioni del sistema Regione possono disporre il comando di proprio personale, anche di qualifica dirigenziale, verso le altre pubbliche amministrazioni.

2. Le amministrazioni del sistema Regione possono richiedere il comando di personale, anche di qualifica dirigenziale, in servizio presso le altre pubbliche amministrazioni nei limiti delle risorse stanziare in bilancio.

3. I comandi di cui ai commi 1 e 2 sono attivati secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentiti i dipendenti interessati, con provvedimento del direttore generale competente in materia di personale.

4. Le amministrazioni del sistema Regione possono stipulare apposite intese con le altre pubbliche amministrazioni per la temporanea assegnazione di personale finalizzata all'attuazione di progetti di comune interesse. Le intese, della durata massima di tre anni, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta, prevedono oneri, compiti e modalità di esecuzione."

Art. 13

Sostituzione dell'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998 (Trasferimenti, assegnazioni e comandi, mobilità tra il sistema Regione e altre pubbliche amministrazioni)

1. L'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998, è sostituito dal seguente: "Art. 40 (Mobilità dei dirigenti e del personale tra il sistema Regione e le altre pubbliche amministrazioni)

1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 38 bis, le amministrazioni del sistema Regione possono disporre il comando di proprio personale, anche di qualifica dirigenziale, verso le altre pubbliche amministrazioni.

2. Le amministrazioni del sistema Regione possono richiedere il comando di personale, anche di qualifica dirigenziale, in servizio presso le altre pubbliche amministrazioni nei limiti delle risorse stanziare in bilancio.

3. I comandi di cui ai commi 1 e 2 sono attivati secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentiti i dipendenti interessati, con provvedimento del direttore generale della direzione interessata."

Art. 13 bis

Inserimento dell'articolo 40 bis della legge regionale n. 31 del 1998

1. Dopo l'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente: "Art. 40 bis (Sistema dell'amministrazione territoriale locale)

1. In attesa della legge regionale di riordino de-

gli enti locali e del riassetto complessivo delle funzioni regionali e locali, la Regione utilizza gli istituti di cui agli articoli 38 bis, 39, 40, ai fini di una maggiore integrazione del sistema dell'amministrazione territoriale regionale e locale, favorendo l'esercizio integrato delle funzioni fra i diversi livelli di governo, con particolare riguardo alle gestioni commissariali delle province."

Capo III

Interventi vari

Art. 14

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 sulla composizione degli uffici di gabinetto

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale) sono sostituiti dai seguenti:

"1. Gli uffici di gabinetto sono costituiti da:

- a) un capo di gabinetto;
- b) un segretario particolare;
- c) un consulente;
- d) sei unità di personale individuato tra i dipendenti regionali, o proveniente dalle amministrazioni statali, locali, enti e aziende pubbliche, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale;

2. L'Ufficio di gabinetto del Presidente della Regione, è costituito da:

- a) un capo di gabinetto;
- b) un segretario particolare;
- c) tre consulenti, di cui uno con funzioni di raccordo istituzionale con gli organismi nazionali, interregionali e regionali;
- d) quattordici unità di personale individuato tra i dipendenti regionali, o proveniente dalle amministrazioni statali, locali, enti e aziende pubbliche, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale;
- e) un ufficio del cerimoniale costituito da tre unità di personale appartenenti all'amministrazione regionale."

Capo II

Alti interventi in materia di organizzazione

Art. 14

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 32 del 1988 sulla composizione degli uffici di gabinetto

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale), sono sostituiti dai seguenti:

"1. Gli uffici di gabinetto sono costituiti da:

- a) un capo di gabinetto;
- b) un segretario particolare;
- c) un consulente;
- d) sei unità di personale individuato tra i dipendenti del sistema Regione, o proveniente dalle amministrazioni statali, locali, enti e aziende pubbliche, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

2. L'Ufficio di gabinetto del Presidente della Regione, è costituito da:

- a) un capo di gabinetto;
- b) un segretario particolare;
- c) due consulenti;
- d) quattordici unità di personale individuato tra i dipendenti del sistema Regione, o proveniente dalle amministrazioni statali, locali, enti e aziende pubbliche, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale;
- e) un ufficio del cerimoniale costituito da tre unità di personale appartenenti all'Amministrazione regionale.

3. Il personale degli uffici di gabinetto è scelto tra i dipendenti del sistema Regione di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 ov-

vero tra i dipendenti di ruolo presso altre amministrazioni pubbliche posti a disposizione dell'Amministrazione regionale presso l'Ufficio di gabinetto, limitatamente alla durata dell'incarico, in posizione di comando o di aspettativa senza assegni secondo i rispettivi ordinamenti.".

Art. 15

Modifiche all'articolo 4
della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12
(Organizzazione dell'ufficio)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 (Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento, con sede a Bruxelles) come da ultimo modificato dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12) è sostituito dal seguente:

"1. Il contingente organico dell'ufficio di cui al comma 1 è determinato con deliberazione della Giunta regionale.".

Art. 15

Modifiche all'articolo 4
della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12
(Organizzazione dell'ufficio)

(identico)

Art. 15 bis

Commissari per le gestioni provvisorie
delle province

1 I commissari straordinari di cui alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 15 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province) sono tenuti a presentare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una relazione puntuale riguardo:

- a) allo stato di consistenza dei beni immobili e mobili;
- b) alla ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
- c) alla situazione di bilancio;
- d) all'elenco dei procedimenti in corso;
- e) alle tabelle organiche, alla composizione degli organici, all'elenco comprensivo anche dei rapporti di lavoro precari del personale per qualifiche e ogni altra indicazione utile a definirne la posizione giuridica;
- f) alla situazione di bilancio delle società par-

tecipate o rilevanti ai fini del bilancio consolidato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, con decreto adottato previa delibera della Giunta regionale, stabilisce la conferma dei commissari straordinari nominati ai sensi della legge regionale n. 15 del 2013 o la loro sostituzione.

Art. 15 ter

Progetto SCUS - uso del suolo

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 38 della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 19 (Assestamento alla manovra finanziaria per gli anni 2014-2016), è autorizzato il rinnovo dei contratti in essere alla data del 30 settembre 2014 riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998, fino al raggiungimento della durata massima complessiva prevista nel comma 2 del medesimo articolo. A tal fine è autorizzata una spesa valutata in euro 840.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (UPB S04.10.006).

Art. 15 quater

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2012 (Piano per il superamento del precariato)

1 Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 - Norme in materia di organizzazione e personale - relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica) le parole "non oltre due anni" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2016".

Art. 16

Trasferimento competenze in materia di società dell'informazione

1. Il comma 29 dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finan-

Art. 16

Trasferimento competenze in materia di società dell'informazione

(identico)

ziaria 2012) è abrogato.

Art. 16 bis

Modifiche urgenti alla legge regionale n. 1 del 1977 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali)

1. Alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le lettere m), n) e n bis) del comma 1 dell'articolo 10 sono abrogate;
- b) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 è aggiunta la seguente:
"c bis) servizi di ragioneria.";
- c) dopo la lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 13 è aggiunta la seguente:
"h bis 1) espropriazioni";
- d) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 19 è aggiunta la seguente:
"e bis) servizio civile sardo".

Art. 16 ter

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 1999 (Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 15 aprile 1999, n. 11 (Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani) le parole: "presso la Presidenza della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport".

Art. 16 quater

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2008 (Istituzione della consulta regionale della disabilità)

1. Alla legge regionale 30 maggio 2008, n. 7 (Istituzione della consulta regionale

della disabilità), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, le parole "presso la Presidenza della Regione" sono sostituite dalle parole "presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale";
- b) all'articolo 4, commi 1 e 2, le parole "presso la Presidenza della Regione" sono sostituite dalle parole "presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale".

Art. 16 quinquies

Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2005
(Sistema integrato dei servizi alla persona)

1. Alla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) ai commi 2 e 4 dell'articolo 12, le parole "presso la Presidenza della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale";
- b) all'articolo 34, comma 1, le parole "presso la Presidenza della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale".

Art. 16 sexies

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale
n. 21 del 1994

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 (Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina), è sostituito dal seguente:

"1. Per la vigilanza sull'applicazione della presente legge, il direttore del competente servizio dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, su proposta delle associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato, procede alla nomina di guardie giurate ad-

dette alla protezione degli animali, denominate guardie zoofile, in possesso dei requisiti prescritti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).".

Art. 17

Norma finanziaria

1. L'Amministrazione regionale provvede all'attuazione della presente legge senza far derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale nell'ambito delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale n. 31 del 1998 e iscritte in conto delle UPB S01.02.001 e S01.02.002 del bilancio della Regione per gli anni 2014-2016 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 17

Norma finanziaria

1. L'Amministrazione regionale provvede all'attuazione della presente legge senza far derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale nell'ambito delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale n. 31 del 1998 e iscritte in conto delle UPB S01.02.001 e S01.02.002 e di cui alla legge regionale n. 32 del 1988 iscritte in conto della UPB S.01.01.002, del bilancio della Regione per gli anni 2014-2016 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

2. Alle maggiori spese derivanti dall'articolo 15 ter si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse già destinate agli interventi del fondo regionale per l'occupazione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), iscritte in conto dell'UPB S06.06.004 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2015 e 2016.

3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2015 e 2016 sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento

UPB S04.10.006

Contributi ai comuni per strumenti urbanistici

2015	euro	840.000
2016	euro	840.000

in diminuzione

UPB S06.06.004

Fondo Regionale per l'Occupazione - Spese correnti

2015	euro	840.000
2016	euro	840.000